



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Dal Garante privacy l'ok allo schema di decreto. Servirà un regolamento comunale ad hoc

Sicurezza, più poteri ai vigili Potranno accedere alla banca dati dei veicoli rubati

DI STEFANO MANZELLI

Via libera del garante della privacy allo schema di decreto che regolerà l'accesso della polizia municipale alla banca dati del Viminale per la verifica dei veicoli e dei documenti rubati. Ma per questa tipologia di attività andranno detagliati bene i rapporti tra comune e dipartimento di pubblica sicurezza alla luce del dlgs 51/2018 di attuazione della direttiva 2016/680. Lo ha evidenziato il garante della privacy con il parere n. 316/2018. L'annosa questione della regolamentazione dell'accesso della polizia municipale alla banca dati dei veicoli rubati sembra essere finalmente in dirittura d'arrivo. Lo schema di regolamento, infatti, predisposto ai sensi del dl n. 8/1993, prevede la possibilità da parte degli operatori qualificati di polizia locale di accedere a una porzione della banca dati del ministero dell'interno. Limitatamente alla verifica dei veicoli e dei documenti smarriti. Ma per ammettere questo tipo di consultazione che tra l'altro sta per essere realizzata in modalità automatica in molte città (grazie ai moderni impianti di videosorveglianza



collegati tramite le questure con il ced del Viminale) occorre regolare dettagliatamente anche la questione del trattamento dei dati personali. E qui il garante interviene chiarendo aspetti importanti anche per l'ordinaria attività della polizia municipale. Sulla questione trova diretta

applicazione non il Gdpr ma la direttiva 2016/680. Quindi non occorre regolare l'attività di trattamento dei dati ai sensi del codice della privacy ma facendo specifico riferimento dal dlgs 51/2018. Titolare del trattamento dei dati, a parere dell'autorità centrale, non sarà solo il dipartimento di pubblica sicurezza ma anche il comune. E il comandante della polizia locale diventerà quindi un contitolare del trattamento di questi dati. Per la regolamentazione della gestione tecnica e dell'attività operativa spetterà quindi al dirigente nominare i soggetti autorizzati. In ogni caso sarà opportuno regolare queste attività speciali effettuate dalla polizia locale in un regolamento comunale ad hoc in grado di orientare meglio la complessa attività di adeguamento dei comandi alle nuove regole sulla privacy.

—© Riproduzione riservata—

Aziende speciali regolate dal diritto privato

A una azienda speciale di proprietà di un ente pubblico si applicano pienamente le regole di diritto privato, pertanto, per esempio non è richiesta la forma scritta dei contratti stipulati, lo ha stabilito una importante, articolata e recentissima sentenza delle sezioni unite civili, che costituirà un caposaldo nel settore (sentenza n. 20684/2018). La sentenza in questione stabilisce che l'azienda speciale di un ente territoriale è caratterizzata dalla compresenza e dalla reciproca interazione di elementi pubblicistici e privatistici: in particolare, dovuti alla «funzionalizzazione agli scopi dell'ente locale, attuata però in forme indirette o di controllo generale e mai con immediato intervento sulle scelte di politica economica e imprenditoriale e meno che mai sui singoli atti di gestione». Tale autonomia «è caratterizzata non solo dalla alterità soggettiva rispetto all'ente locale», ma soprattutto dalla libertà (almeno tendenziale), di scelte proprie di ogni imprenditore.

Nell'azienda speciale coesistono due «anime» distinte (che non si possono scambiare), l'una, legata alla natura di attività d'impresa da essa esercitata, che dovrebbe spingere al conseguimento del miglior risultato economico possibile e, l'altra, all'imprescindibile rapporto di collegamento con l'ente locale e con la sua collettività di riferimento. Tale coesistenza, «che, se da una parte pone come obiettivo principale il perseguimento dell'interesse generale, dall'altra risente dei vincoli della finanza pubblica e dei condizionamenti mediati derivanti dal corpo elettorale». La Suprema corte prosegue affermando che «la natura pubblica del soggetto influenza esclusivamente il piano interno dell'organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive ricadono nel dominio del diritto privato»; cosicché tali aziende «sono soggette alle norme di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione interna e a quelle di diritto privato per quanto riguarda l'attività economica (ovvero operativa concreta gestione dei servizi pubblici) posta in essere».

Il pronunciamento giurisprudenziale esprime «il principio di diritto che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento», l'azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti (artt. 16 e 17 rd 18 novembre 1923, n. 2440), quale pubblica amministrazione in senso stretto.

Da tale arresto giurisprudenziale deriva la «conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediantesecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della libertà negoziale».

Lorenzo Allegrucci
e Antonio Mazzone
—© Riproduzione riservata—

Esentasse i campi sportivi condominiali

I campi da tennis di cui è titolare un supercondominio sono esenti dall'Ici, e quindi anche dall'Imu e dalla Tasi, poiché sono destinati all'esercizio di un'attività sportiva. Il condominio va equiparato a un ente non profit se l'attività viene svolta in forma non commerciale, in quanto i condomini non pagano uno specifico compenso, ma versano solo le spese di gestione in proporzione ai millesimi di proprietà. Piuttosto, l'attività ha scopi solidaristici perché consente di usufruire di un bene ai suoi proprietari. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XXII, con la sentenza 3262 del 13 luglio 2018.

Secondo i giudici d'appello, «nel caso in questione non è discusso che i campi di tennis siano destinati all'esercizio di attività sportiva e che non esistano modalità commerciali nella loro gestione in quanto non risulta che per il loro utilizzo i condomini paghino uno specifico compenso, partecipando solo alle spese di gestione in proporzione ai millesimi di proprietà. A ciò si aggiunge che il regolamento condominiale esclude l'utilizzo da parte di terzi». Dunque, «il Supercondominio va equiparato ad un ente non commerciale

in quanto se un ente che svolge attività commerciale perde il requisito della commercialità in considerazione dei suoi scopi solidaristici, un ente che nel caso di specie non svolge attività commerciale ma permette di usufruire di un bene ai suoi proprietari, dev'essere equiparato al primo».

Nella pronuncia viene richiamata la disposizione che riconosce l'esenzione a enti pubblici e privati diversi dalle società. Gli immobili degli enti non profit, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, sono esonerati dal pagamento dell'Ici, dell'Imu e della Tasi solo se sugli stessi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Va ricordato che in seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia, è stata riconosciuta l'esenzione parziale Imu e Tasi per questi enti. Il beneficio, però, non può valere per l'Ici. Per quest'ultimo tributo, in effetti, era richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali.

Sergio Trovato



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi